

**DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025**

**584/2025/R/RIF**

**DISPOSIZIONI PER L'ULTERIORE MINIMIZZAZIONE DEI FLUSSI DI DATI RELATIVI AL BONUS SOCIALE RIFIUTI E PER L'INTEGRAZIONE E LA RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI DEL TUBR**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1367<sup>a</sup> riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto urgente nonché di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 639, con il quale è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, l'articolo 1, commi 527 e 528, che prevedono, rispettivamente, l'assegnazione all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e la variazione della denominazione da «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» in «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)»;
- la legge 18 novembre 2025, n. 173, recante "Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)”;

- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (di seguito: SIUSS) e in particolare l’articolo 24 che obbliga gli enti erogatori a rendicontare tramite il SIUSS tutte le prestazioni sociali erogate mediante ISEE;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, recante “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2025 (di seguito: d.P.C.M. 21 gennaio 2025);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/rif, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A (TITR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” e i relativi Allegati A, B, C e D;
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante “Modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A., dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TQRIF), (di seguito: TQRIF);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 102/2022/R/com, recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi di natura anagrafica a carico degli operatori dei settori di competenza dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Testo integrato anagrafica operatori (TIAO);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/rif, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2024, 362/2024/A, recante “Approvazione

del regolamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente relativo agli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”;

- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2024, 404/2024/R/com, recante “Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per la stipula di una nuova convenzione con Poste Italiane S.p.A. per il servizio di erogazione materiale del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e modificazioni alla deliberazione dell'Autorità 63/2021/R/com”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 575/2024/R/com, recante “Approvazione dello Schema di Convenzione tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus elettrici per disagio fisico”;
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2025, 71/2025/R/com, recante “Disposizioni ad Acquirente Unico S.p.A. per l'affidamento del servizio di postalizzazione delle comunicazioni ai cittadini in materia di bonus sociali”;
- la deliberazione dell'Autorità 11 marzo 2025, 93/2025/R/com, recante “Approvazione dello Schema di Convenzione tra la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e Poste Italiane S.p.A. per il servizio di erogazione materiale dei bonus sociali ai clienti domestici, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 404/2024/R/com” (di seguito: deliberazione 93/2025/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2025, 133/2025/R/rif, recante “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025”;
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 176/2025/R/rif, recante “Conferma delle disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la Quinta relazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, Relazione 304/2025/I/rif;
- la deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO” (di seguito: deliberazione 355/2025/R/rif) e il relativo Allegato A, recante “Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti” (di seguito: TUBR);
- la deliberazione 29 luglio 2025, 374/2025/R/rif, recante “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”;
- la deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif, recante “Approvazione del Metodo

- Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”;
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 279, recante “Modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale alla Società Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del SII, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus nazionali per disagio economico - 17 dicembre 2020”, trasmesso all’Autorità con nota del 22 dicembre 2020 (prot. Autorità 43424, del 22 dicembre 2020) (di seguito: Parere n. 279/2020);
  - il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 luglio 2025, n. 420, trasmesso all’Autorità con comunicazione del 18 luglio 2025 (prot. Autorità 51575, del 18 luglio 2025) (di seguito: Parere n. 420/2025);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 10 giugno 2025, 240/2025/R/rif, recante “Orientamenti in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, in attuazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”;
  - la Proposta tecnica per lo sviluppo del bonus rifiuti, inviata dal Segretario Generale di ANCI il 23 settembre 2025 (prot. 276/AMM/VN/lp) (prot. Autorità 67807, del 24 settembre 2025);
  - la risposta fornita dal Segretario Generale dell’Autorità ad ANCI, in data 7 ottobre 2025, recante “Riscontro Vostra comunicazione del 23 settembre 2025 (prot. Arera 65807, del 24 settembre 2025) recante la Proposta Tecnica per lo sviluppo delle attività per la gestione del bonus rifiuti, ai sensi della deliberazione 355/2025/R/rif e del relativo Allegato A (TUBR) e della deliberazione 575/2024/R/com”, (prot. Autorità 69051, dell’8 ottobre 2025);
  - la “Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio e la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione del bonus sociale per l’energia elettrica per disagio fisico e del bonus sociale rifiuti” trasmessa dall’ANCI con comunicazione del 20 novembre 2025 (prot. Autorità 80682, del 20 novembre 2025).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 355/2025/R/rif, l’Autorità ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (di seguito: TUBR), confermando l’impostazione generale prospettata nel documento per la consultazione 240/2025/R/rif e tenendo conto del Parere n. 420/2025 reso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.C.M. 21 gennaio 2025;
- successivamente alla definizione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti sono state avviate le interlocuzioni con i vari soggetti coinvolti nel processo di erogazione del medesimo bonus e in particolare con: l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito anche: INPS), con l’ANCI, con la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) e con Acquirente Unico (di seguito anche: AU), al fine di definire e implementare le procedure tecniche per lo scambio dei flussi di dati necessari a garantire la tempestiva erogazione del bonus agli aventi diritto;

- nel corso delle sopracitate interlocuzioni è emersa la necessità di integrare il TUBR al fine di esplicitare alcune tempistiche relative allo scambio dei flussi di dati tra i diversi soggetti coinvolti e di semplificare alcune procedure connesse a tali scambi;
- le analisi tecniche e gli approfondimenti effettuati con INPS e con ANCI hanno altresì evidenziato la possibilità di minimizzare ulteriormente lo scambio di dati relativi ai soggetti minorenni di cui all'articolo 4, comma 6, del TUBR con particolare riferimento all'invio dell'indirizzo della casa di abitazione del minore, previsto dal menzionato comma, lettera g), in quanto tale dato è già in possesso dei soggetti deputati all'erogazione del bonus sociale rifiuti.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- successivamente alla pubblicazione del sopracitato TUBR, sono pervenute ai competenti Uffici dell'Autorità osservazioni e richieste di chiarimenti da parte di alcuni operatori, con particolare riferimento:
  - all'individuazione dell'utente agevolabile e alle modalità di compensazione da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (di seguito: GTRU territorialmente competente) in caso di morosità del medesimo utente;
  - alle modalità di copertura degli oneri amministrativi sostenuti dai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti per l'erogazione del bonus sociale rifiuti;
- nell'ambito della definizione delle specifiche tecniche per la gestione dei flussi dati da parte di ANCI, con riferimento all'implementazione dei controlli volti a verificare il rispetto del vincolo di unicità di cui all'articolo 8 del TUBR, è emersa la necessità di integrare il medesimo TUBR al fine di disciplinare le modalità di erogazione della compensazione nei casi in cui l'utente abbia modificato la sua residenza nel corso dell'anno *a* presentando una nuova DSU e sia variato il GTRU territorialmente competente;
- in particolare, per quanto riguarda la quantificazione della compensazione nei casi in cui, a seguito di variazioni nel corso dell'anno *a*, che comportino l'avvicinarsi di due gestori nella competenza territoriale di un'utenza agevolabile (sia per una variazione di residenza del nucleo, sia per la cessione/acquisizione di rete da parte dei gestori, o per altre fattispecie), solo il GTRU territorialmente competente, subentrante, potrà identificare il titolare dell'utenza del nucleo agevolabile ed erogare il bonus rifiuti in base alla TARI/Tariffa corrispettiva da lui stesso applicata nell'anno *a+1*, o sulla base della TARI/tariffa corrispettiva effettivamente pagata nell'anno *a* dal beneficiario dell'agevolazione ove nota al gestore subentrante;
- la CSEA, nel corso dei già menzionati incontri tecnici, ha evidenziato che:
  - nonostante nel testo della deliberazione 355/2025/R/rif si precisi che *“sia opportuno prevedere che CSEA: integri tempestivamente la Convenzione attualmente vigente e la sottoponga all'approvazione preventiva dell'Autorità per consentire l'emissione di bonifici domiciliati a favore degli utenti beneficiari del bonus sociale rifiuti”*, la relativa disposizione non è stata esplicitamente prevista

- nel deliberato;
- qualora non sia noto il nuovo indirizzo dell'utente cessato, l'invio della comunicazione finalizzata al ritiro del bonifico domiciliato al vecchio indirizzo dell'utente non consentirebbe di raggiungere l'utente medesimo a fronte di un onere posto a carico della generalità degli utenti per l'invio delle comunicazioni;
  - le tempistiche per la rendicontazione al SIUSS disposte nel comma 17.1 del TUBR non risultano compatibili con le tempistiche di ricezione delle informazioni da SGate di cui al precedente comma 16.1 del medesimo TUBR;
  - l'obbligo di comunicare al SIUSS l'importo erogato disposto dall'articolo 17, comma 2 lettera c), del TUBR può essere eliminato dal dispositivo, in quanto ciò che rileva ai fini della rendicontazione al SIUSS è l'importo dell'agevolazione effettivamente incassato dal beneficiario trasmesso dalla CSEA ai sensi del medesimo comma 17.2 lettera d);
- nel TUBR sono infine stati rilevati alcuni errori materiali quali, in particolare:
    - nell'articolo 1, nella definizione di Ente erogatore è riportata una congiunzione semplice "e" in luogo della congiunzione disgiuntiva "o";
    - nell'articolo 3, comma 3.1 è riportato "Il bonus sociale rifiuti di cui dell'articolo 57-bis", in luogo "di cui all'articolo 57-bis";
    - nell'articolo 3, comma 3, non è stato precisato il riferimento all'unicità dell'agevolazione per la medesima utenza di cui all'articolo 1, comma 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- integrare l'articolo 6 della deliberazione 355/2025/R/rif, aggiungendo, dopo il comma 2, il comma 6.2 *bis*, al fine di: *"Prevedere che CSEA integri tempestivamente la Convenzione con Poste Italiane S.p.A di cui alla deliberazione 93/2025/R/com, attualmente vigente, e la sottoponga all'approvazione preventiva dell'Autorità per consentire l'emissione di bonifici domiciliati a favore degli utenti beneficiari del bonus sociale rifiuti"*;
- in seguito alle interlocuzioni e agli approfondimenti effettuati con i soggetti coinvolti nelle fasi di definizione e implementazione delle procedure operative per l'erogazione del bonus sociale rifiuti, procedere, in linea con le indicazioni generali fornite dal Garante per la protezione dei dati personali sia nel Parere n. 279/2020, sia nel successivo Parere n. 420/2025, a minimizzare e a semplificare ulteriormente le modalità di circolazione dei dati e, a tal fine:
  - eliminare l'invio dell'indirizzo della casa di abitazione del minore, previsto dall'articolo 4, comma 4.6, lettera g) del TUBR;
  - modificare l'articolo 12 del TUBR, anche in un'ottica di minimizzazione dei costi, prevedendo che SGate provveda a inviare i dati funzionali all'erogazione dell'agevolazione alla CSEA ai fini dell'emissione del bonifico domiciliato solo nel caso in cui l'utente, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 del TQRIF, abbia comunicato il nuovo indirizzo al GTRU territorialmente competente, uscente;



- eliminare l'obbligo per CSEA di comunicare al SIUSS l'importo erogato disposto dall'articolo 17, comma 2 lettera c), del TUBR, in quanto ciò che rileva ai fini della rendicontazione al SIUSS è l'importo dell'agevolazione effettivamente incassato dal beneficiario che deve essere trasmesso dalla CSEA ai sensi del medesimo comma 17.2 lettera d).

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- chiarire che gli oneri a carico del Conto *UR*<sub>3</sub>, di cui al comma 12.5 del TUBR, non includono i costi amministrativi relativi all'erogazione del bonus sociale rifiuti sostenuti dai gestori dell'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, in quanto inclusi nei costi operativi coperti dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente;
- chiarire altresì che anche l'utente moroso è agevolabile; tuttavia, in questo caso, l'agevolazione può essere trattenuta dal GTRU territorialmente competente a compensazione della morosità come disposto dal comma 10.6 del TUBR;
- eliminare conseguentemente il comma 7.2 del TUBR che, come evidenziato da alcuni operatori, potrebbe ingenerare fraintendimenti al riguardo;
- integrare l'articolo 9, inserendo un nuovo comma 9.3 al fine di prevedere che nei casi in cui, a seguito di variazioni, nel corso dell'anno *a*, che comportino l'avvicinarsi di due gestori nella competenza territoriale di un'utenza agevolabile, la quantificazione dell'agevolazione per l'anno *a* venga effettuata dal nuovo GTRU territorialmente competente che ha ricevuto da SGAt le informazioni di cui all'articolo 4 del TUBR, sulla base della TARI/tariffa corrispettiva dovuta nell'anno *a* ove nota, ovvero sulla base di quella dovuta nell'anno *a+1*, al fine di consentire l'erogazione della compensazione medesima;
- prevedere che AU invii ai soggetti interessati le comunicazioni funzionali al ritiro del bonifico domiciliato, anche la prima settimana di aprile dell'anno *a+2*, integrando a tal fine l'articolo 15, comma 2, del TUBR che prevede che tale invio avvenga entro la prima settimana di ottobre dell'anno *a+1*;
- modificare l'articolo 17, comma 1, del medesimo TUBR al fine di rendere coerenti le tempistiche previste per la rendicontazione al SIUSS con quelle disposte dal precedente articolo 16 comma;
- correggere gli errori materiali presenti nel TUBR come nel seguito riportato:
  - nell'articolo 1, nella definizione di **enti erogatori**, sostituire la congiunzione semplice "e" con quella disgiuntiva "o";
  - nell'articolo 3, comma 1, sostituire "*di cui dell'articolo 57-bis*", con "*di cui all'articolo 57-bis*";
  - nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole "*per ogni anno di competenza della DSU*" sono aggiunte le parole "*per la medesima utenza*"

## DELIBERA

1. di integrare l'articolo 6 della deliberazione 355/2025/R/rif, aggiungendo, dopo il comma 2, il comma, “6.2 bis. *La CSEA integra tempestivamente la Convenzione con Poste Italiane S.p.A. di cui alla deliberazione 93/2025/R/com, attualmente vigente, e la sottopone all'approvazione preventiva dell'Autorità per consentire l'emissione di bonifici domiciliati a favore degli utenti beneficiari del bonus sociale rifiuti.*”;
2. di modificare l'Allegato A (TUBR) alla deliberazione 355/2025/R/rif, come nel seguito dettagliato, al fine di minimizzare la circolazione dei dati in linea con le indicazioni generali fornite dal Garante per la protezione dei dati personali sia nel Parere n. 279/2020 sia nel successivo Parere n. 420/2025:
  - all'articolo 4, comma 6, le parole “g) indirizzo di abitazione del nucleo familiare (via, numero civico, codice catastale del Comune, CAP, Provincia)” sono eliminate;
  - all'articolo 12, comma 4, le parole “SGAte, ricevuti i dati i cui al precedente comma 12.3, comunica a CSEA,” sono sostituite dalle parole “SGAte, ricevuti i dati di cui al precedente comma 12.3, solo nei casi in cui disponga dell'indirizzo della nuova abitazione del nucleo familiare, comunica a CSEA,”;
  - all'articolo 12, comma 5, dopo le parole “anche tramite bonifico domiciliato” sono aggiunte le parole “- ad esclusione dei costi amministrativi dei gestori -”;
  - all'articolo 17, comma 2, le parole “c) importo erogato” sono eliminate;
3. di eliminare il comma 7.2 dell'Allegato A (TUBR) alla deliberazione 355/2025/R/rif al fine di chiarire e semplificare la definizione di utente agevolabile;
4. di integrare l'articolo 9, con il seguente comma “9.3 *Nel caso in cui nel corso dell'anno il GTRU territorialmente competente sia variato a seguito di una acquisizione/cessione di ambito o di un cambio di residenza del nucleo familiare, il GTRU territorialmente competente, subentrante, che ha ricevuto da SGAte le informazioni di cui all'articolo 4 del TUBR, provvede alla quantificazione del bonus rifiuti, sulla base della TARI/Tariffa corrispettiva dovuta nell'anno a ove nota, ovvero sulla base della TARI/tariffa corrispettiva eventualmente dovuta per l'anno a+1.*”;
5. di integrare l'articolo 15, comma 2, dell'Allegato A (TUBR) alla deliberazione 355/2025/R/rif come di seguito indicato:
  - all'articolo 15, comma 2 dopo le parole “entro la prima settimana di ottobre dell'anno a+1” sono aggiunte le parole “, ed entro la prima settimana di aprile dell'anno a+2”;
6. di modificare l'articolo 17, comma 1. sostituendo le parole “entro il 15 settembre di ciascun anno a+1 e il 1 marzo di ciascun anno a+2” con le parole “entro il 1 aprile e il 1 novembre di ciascun anno”;
7. di correggere gli errori materiali riscontrati nell'Allegato A (TUBR) alla deliberazione 355/2025/R/rif prevedendo che:
  - all'articolo 1, nella definizione di **enti erogatori** la congiunzione semplice “e” è sostituita con quella disgiuntiva “o”;



- all’articolo 3, comma 1, le parole “*di cui dell’articolo 57-bis*” sono sostituite, con “*di cui all’articolo 57-bis*”;
- 8. nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole "*per ogni anno di competenza della DSU*" sono aggiunte le parole "*per la medesima utenza*";
- 9. di trasmettere la presente comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ad Acquirente Unico S.p.A.
- 10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*